STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di MILANO, la Società Cooperativa denominata

"UNIFIB-CONSORZIO BOCCE SOCIETA' COOPERATIVA"

Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata che ne regolano l'attività.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili beni e servizi utili a favorire l'operatività degli stessi, nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Italiana Bocce (come Ente aggregato art. 11 dello Statuto della Federazione Italiana Bocce) con sede in Roma, Via Vitorchiano 113.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

fornire, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci stessi al fine del

miglioramento delle loro attività e dei servizi resi;

fornire beni e servizi ai soci in particolare nell'ambito della pratica sportiva delle bocce;

favorire la stipula alle migliori condizioni di contratti di fornitura di beni e servizi, di sponsorizzazione di godimento di impianti, per conto di tutti o di parte dei soci, stipulando convenzioni con contraenti nazionali ed esteri;

fornire, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci al fine del miglioramento delle loro attività;

Stipulare convenzioni con pubblico e privato per la realizzazione interventi di realizzazione, riqualificazione, risanamento e ristrutturazione degli Impianti Sportivi e/o Spazi Polifunzionali dedicati prevalentemente allo sport delle bocce;

gestire impianti sportivi in proprio o da propri soci o affidata a terzi;

la promozione dello sport delle bocce attraverso la partecipazione in particolare degli affiliati (società) alla Federazione Italiana Bocce.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci della Cooperativa "UNIFIB-Consorzio BOCCE": la Federazione Italiana Bocce e le società sportive ad essa affiliate e/o e regolarmente iscritte al Registro del CONI e/o al Registro parallelo del CIP.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

per le società, le associazioni o gli enti:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e la partità iva; l'organo sociale (nel caso di società sportive: la Federazione o il CIP) che ha rilasciato. l'atto di affiliazione;

la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, la persona che rappresenterà la società e l'ente nella assemblea della Cooperativa;

il numero di quote che propone di sottoscrivere con i minimi previsti dal presente statuto; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a

ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o e-mail-pec alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per chiusura della società. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine societario, di

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di affiliazione alla Federazione Italiana Bocce.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 38 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previst dalla legge, nei confronti del socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, alla Federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralimpico oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 38.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate al solo titolo di Capitale Sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 14 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500 (cinquecento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, del presente statuto.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdire, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di

Amministrazione:

i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 500,00 (cinquecento/00) euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 500,00 (cinquecento/00) euro e fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 5.000,00 (cinquemila/00) euro e fino a 20.000,00 (ventimila/00) euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 20.000,00 (ventimila/00) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si

superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa sarà costituito:

dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:

da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta/00): ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota.

Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva Indivisibile ai sensi della legge 904/77 formata attraverso l'utile di esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate;

dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve Indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, per disposizione di legge, né

durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si intende iniziato con l'atto Costitutivo e finito con il 31 Dicembre 2017.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi Sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato;

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili;

la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;

la nomina dell'organo di controllo e del presidente del Collegio sindacale o del revisore; le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 24 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o pec o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Le riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si possono svolgere anche per audio-

conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

delibera relativamente le modifiche dello Statuto;

delibera sulla nomina e sul potere dei liquidatori;

delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.

Essa delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

I soci provvedono ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri pari a 10.

Gli amministratori devono essere regolarmente tesserati alla FIB e restano in carica fino a revoca o dimissioni per tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

La nomina degli amministratori dovrà avvenire con le modalità indicate dai commi seguenti secondo il meccanismo della candidatura in liste.

Le liste di candidati dovranno essere depositate in duplice originale presso la sede della Società in orario d'ufficio entro e non oltre 5 giorni lavorativi precedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea. Le liste dovranno contenere la data e ordine del giorno dell'Assemblea in cui si procederà all'elezione, il nome ed il cognome di un numero di candidati pari a 10 (dieci), l'indicazione della data e del luogo di nascita e della residenza di ciascun candidato; le liste dovranno essere sottoscritte dai candidati. Non potranno essere ricevute, e se ricevute dovranno considerarsi come non presentate, le liste contenenti i nomi di candidati già presenti in una lista depositata precedentemente, ovvero di candidati non eleggibili a norma di legge o di Statuto, ovvero in numero inferiore al numero di consiglieri da eleggersi. Di questo deve essere data informazione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno ricevute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato anche dipendente della società, il quale all'atto del deposito di ciascuna lista e sulla medesima apporrà la data e l'ora di presentazione e un numero progressivo, le liste potranno essere inviate presso la sede della società a mezzo raccomandata o pec sempre nel rispetto del termine di cui sopra. Il Presidente ovvero il suo delegato dovrà essere presente presso la sede sociale in orario di ufficio almeno nei cinque giorni precedenti quello che rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Un originale di ciascuna lista dovrà essere esposto, immediatamente dopo il deposito, in un locale della Società accessibile a tutti i Soci, che potranno prenderne visione, e dovrà restare esposto almeno fino al giorno successivo a quello in cui avrà luogo la votazione; l'altro sarà custodito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verificherà prima dell'Assemblea la regolarità e la validità delle liste, escludendo quelle che risultassero invalide o irregolari. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a far stampare le singole liste di candidati su di un'unica scheda elettorale, secondo l'ordine di presentazione, garantendo l'individualità e riconoscibilità di ciascuna lista.

Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto barrando o ponendo altro segno inequivocabile su di una lista e così attribuendo il proprio voto ai tutti i candidati indicati nell'intera lista stessa. Vengono eletti consiglieri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà parimenti eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che è collocato al primo posto, cioè il capolista, della lista che ha

ottenuto più consensi.

La Federazione Italiana Bocce può presentare una propria lista con l'indicazione del presidente e di due Vice>Presidenti di cui uno Vicario.

Nel caso fosse presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati che compongono la lista. Nel caso in parola è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il capolista.

Nel caso non fosse presentata alcuna lista di candidati l'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante votazione su scheda bianca sulla quale ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a dieci votando liberamente i nominativi di tutti coloro che sono iscritti a libro soci o che abbiano presentato la loro candidatura nel corso dello svolgimento della discussione assembleare. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla società. Nel caso in parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto secondo quanto previsto al successivo articolo 30.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie.

Negli altri casi il consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere due vicepresidenti di cui uno Vicario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 31, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisone e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;

la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

la data in cui si è formulata la decisione;

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società nei termini di legge.

Art. 31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano lo scioglimento, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine si applica l'art.2385 c.c.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del consiglio di amministrazione, o al Vice-Presidente vicario in sua assenza ed al secondo Vice-Presidente o ai singoli consiglieri delegati, se nominati e a loro volta delegati.

La rappresentanza della società spetta eventualmente anche ai direttori, agli institori e ar procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina anche tenuto conto della proposta della Federazione Italiana Bocce un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare sempre anche tenuto conto della proposta della Federazione Italiana Bocce, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea anche tenuto conto della proposta della Federazione Italiana Bocce.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della

nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'organo di controllo, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia presso l'organismo di conciliazione cioè la Federazione Italiana Bocce.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale e principi di mutualità e indivisibilità delle riserve) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata.

Firmato Bruno Casarini

Firmato Angelo Busani

Certificazione di conformità all'originale

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale, allegato sotto la lettera "C" all'atto ai miei rogiti in data 22 maggio 2021, repertorio n. 50.731/23.393, registrato a Milano 1 in data 26 maggio 2021 al numero 44442 serie 1T, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 14 (quattordici) luglio 2021 (duemilaventuno).